



IL SINDACO

Oggetto: nomina del Consiglio di Amministrazione dell' I.P.A.B. Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona.

IL SINDACO

Richiamati il provvedimento di proclamazione del Sindaco del Comune di Venezia emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 26 settembre 2020 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 15/10/2020 di convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

Premesso che:

- con provvedimento Sindacale P.G. n. 72861 del 16/02/2022 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona;
- lo Statuto dell'I.P.A.B. vigente al momento della nomina dell'intero organo prevedeva una durata del Consiglio di Amministrazione di 5 anni;
- tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. ha rassegnato le proprie dimissioni, da ultimo in data 15/05/2023;
- con nota prot. n. 774 del 17/05/2023, acquisita con PEC n. 241620 pari data, il Segretario Direttore ha informato delle avvenute dimissioni dei Consiglieri, richiedendo contestualmente all'Amministrazione Comunale di provvedere, per quanto di competenza, ai sensi dello Statuto dell'IPAB, allo scopo di assicurare la regolare prosecuzione dell'attività dell'Ente;

Ravvisata quindi la necessità di procedere con la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B.;

Preso atto che:

- lo Statuto dell'I.P.A.B. prevede che:
- *"il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, nominati dal Sindaco del Comune di Venezia, nel rispetto dei criteri recati dalle norme in materia vigenti al momento della nomina;*
- *i Consiglieri di Amministrazione durano in carica cinque anni;*
- *al Presidente ed ai Consiglieri è corrisposta un'indennità di funzione e di presenza ai sensi e nei limiti di cui alla legislazione vigente in materia;*
- *il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vicepresidente";*



IL SINDACO

Ravvisata quindi la necessità di procedere con la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. onde consentirne il regolare funzionamento;

Premesso inoltre che:

- con avviso P.G. n. 260844 pubblicato in data 01/06/2021, rettificato con avviso P.G. n. 269289 in data 08/06/2021 e prorogato con provvedimenti P.G. n. 300580 del 29/06/2021 e P.G. n. 321269 del 9/7/2021, il Sindaco ha reso nota, ai sensi dell'art. 8 del "*Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni*", l'intenzione di procedere alla nomina dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona;
- della predetta intenzione è stata data ampia comunicazione alla cittadinanza, nonché agli ordini professionali, attraverso apposita pubblicazione all'Albo Pretorio *online* e sul sito internet del Comune di Venezia;

Considerato che:

- sono stati individuati quali soggetti idonei a ricoprire le seguenti cariche nel Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona:
 - **Della Rocca Fulvio**, nato a Napoli (NA) il 18/07/1950, per la carica di consigliere;
 - **Polesel Luigi**, nato a Venezia (VE) il 15/07/1971, per la carica di consigliere;
 - **Fogliani Ketty**, nata a San Donà di Piave (VE) il 14/06/1969, per la carica di consigliere;
 - **Zago Federica**, nata a Venezia (VE) il 29/08/1974, per la carica di consigliere;
 - **Battistelli Filippo**, nato a Venezia (VE) il 1/04/1983, per la carica di consigliere;

e gli stessi hanno dato la propria disponibilità;

Preso atto che, ai sensi dello Statuto dell'I.P.A.B.:

- i Consiglieri nominati rimarranno in carica per cinque anni e che il Presidente ed il Vicepresidente verranno eletti dal Consiglio di Amministrazione;
- al Presidente ed ai Consiglieri è corrisposta un'indennità di funzione e di presenza ai sensi e nei limiti di cui alla legislazione vigente in materia;



IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50, commi 8 e 9, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, in merito alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- gli artt. 55 e ss. e 248 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e cause ostative alla nomina;
- gli artt. 2382 e 2383, del Codice Civile, aventi ad oggetto cause di ineleggibilità e decadenza, nomina e revoca degli amministratori;
- l'art. 8 dello Statuto del Comune di Venezia "*Nomina dei rappresentanti del Comune*" adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 7 giugno 1991 n. 235 e successive modificazioni;
- il "*Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 39/2013 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*" e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 734 della L. 296/2006, secondo cui non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, e l'art. 16 sexies comma 3 del D.L. n. 146/2021 convertito con L. n. 215/2021;
- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 - sezione 3.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26/01/2023;
- il visto di esecutività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Venezia, in atti, attestante la non sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al d. lgs. 39/2013 ostative al conferimento dell'incarico in oggetto;
- lo Statuto della sopra richiamata I.P.A.B.;



DISPONE

1. di **nominare**, per le ragioni in premessa esplicitate ed in applicazione delle previsioni statutarie dell'I.P.A.B. Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione dei componenti dimissionari:

- **Della Rocca Fulvio**, nato a Napoli (NA) il 18/07/1950, per la carica di consigliere;
- **Polesel Luigi**, nato a Venezia (VE) il 15/07/1971, per la carica di consigliere;
- **Fogliani Ketty**, nata a San Donà di Piave (VE) il 14/06/1969, per la carica di consigliere;
- **Zago Federica**, nata a Venezia (VE) il 29/08/1974, per la carica di consigliere;
- **Battistelli Filippo**, nato a Venezia (VE) il 1/04/1983, per la carica di consigliere;

2. di dare atto che, ai sensi dello Statuto dell'I.P.A.B., i Consiglieri nominati rimarranno in carica per cinque anni e che il Presidente ed il Vicepresidente verranno eletti dal Consiglio di Amministrazione;

3. di dare atto che, ai sensi dello Statuto dell'I.P.A.B., al Presidente ed ai Consiglieri è corrisposta un'indennità di funzione e di presenza ai sensi e nei limiti di cui alla legislazione vigente in materia.

Il presente provvedimento è trasmesso all'I.P.A.B. ed ai soggetti nominati per i provvedimenti consequenziali.

IL SINDACO

Luigi Brugnaro (*)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/1990 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento può essere resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.*